

SUPSI

Autodenuncia esente da pena

Quando e come far uso dell'istituto dell'autodenuncia fiscale esente da pena



Luogo

Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Data e orario

Lunedì
21 marzo 2016
14.00 - 17.30

L'istituto fiscale dell'autodenuncia esente da pena rappresenta oggi l'unica concreta possibilità per il contribuente di regolarizzare la sua posizione davanti al fisco senza incorrere in sanzioni amministrative e penali. I diversi tentativi di istituire un'amnistia fiscale federale o cantonale non sono infatti andati a buon fine. Per questo, considerando anche l'entrata in vigore della Legge sullo scambio automatico di informazioni, che, dal 1° gennaio 2017, consente alle autorità fiscali cantonali di ottenere le informazioni di contribuenti con conti all'estero, l'autodenuncia esente da pena diventa molto più appetitosa. È opportuno quindi spiegare quando l'autodenuncia è effettivamente spontanea e quali sono le procedure e le principali casistiche che si possono presentare davanti all'autorità fiscale.

Le Camere federali durante l'ultima sessione invernale 2015 non hanno dato seguito alla proposta dell'on. Fabio Regazzi volta a ridurre il periodo di recupero delle imposte da 10 a 5 anni in caso di autodenuncia esente da pena. Infatti, il consigliere nazionale proponeva questa misura straordinaria, limitata ad un periodo di 2 anni, da accompagnare all'introduzione dello scambio automatico di informazioni previsto per il 1° gennaio 2017. Il Parlamento ha però preferito seguire le indicazioni del Consiglio federale, che reputa l'istituto dell'autodenuncia esente da pena più che sufficiente per far riemergere i capitali nascosti. Dopo la battuta d'arresto del Tribunale federale dello scorso anno sulla possibilità per i Cantoni di far uso di un'amnistia cantonale, a livello federale non sono per il momento previste delle particolari misure di grazia per coloro che vogliono regolarizzare la loro posizione davanti al fisco. Ad ogni modo va ricordato che con l'entrata in vigore della Legge federale sullo scambio automatico di informazioni, le autorità cantonali potranno ottenere le informazioni relative ai contribuenti svizzeri con conti all'estero. Questa misura farà

certamente lievitare il numero di persone che desidererà autodenunciarsi al fisco. L'autodenuncia esente da pena, che vale una volta sola nella vita, per essere tale non deve essere conosciuta al fisco, deve essere spontanea e il contribuente deve pagare le imposte sottratte sugli ultimi 10 anni, compresi gli interessi di ritardo. È quindi importante capire quando un'autodenuncia fiscale è effettivamente spontanea e non è dettata da altri motivi, i quali potrebbero escludere la possibilità per il contribuente di avvalersi di questo istituto. Infine, è pure rilevante conoscere la procedura adottata dall'autorità fiscale ticinese e le casistiche con le quali è stata finora confrontata, così come conoscere il potenziale costo, in percentuale della sostanza sottratta, dell'autodenuncia esente da pena.

Programma e relatori

Amnistia fiscale cantonale e federale: quo vadis?

Marco Bernasconi
Professore SUPSI

La possibilità per le autorità fiscali cantonali di ottenere le informazioni dei contribuenti svizzeri con conti all'estero

Giovanni Molo
Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano

La condizione della spontaneità nella procedura di autodenuncia esente da pena

Luca Marcellini
Avvocato e notaio, Studio legale e notarile Marcellini - Galliani, Lugano

Procedure e casistiche di autodenunce esenti da pena

Marzio Teoldi
Capoufficio presso l'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità

Luogo

Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Data e orario

Lunedì
21 marzo 2016
14.00 - 17.30

Termine di iscrizione

Entro mercoledì 16 marzo 2016

Costo

CHF 350.-

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative

SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch



amastl

FIDUCIARI | SUISSE

Autodenuncia esente da pena

iscrizione da inviare
entro **mercoledì 16 marzo 2016**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma